

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

n. 22

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 21 dicembre 2008)

INDICE

- AMATO: su un incarico di consulenza attribuito dalla Giunta regionale toscana all'Associazione Kyoto Club (4-00602) (risp. FITTO, *ministro per i rapporti con le Regioni*) Pag. 449
- AMORUSO: sul mancato inserimento del nome del pittore De Nittis nell'elenco ufficiale del cimitero Père Lachaise di Parigi (4-00787) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 451
- PORETTI ed altri: sulla trasmissione al Parlamento di relazioni relative allo stato di attuazione di una legge in materia di attività venatoria (4-00671) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*) 452
-

AMATO. – *Ai Ministri per i rapporti con le Regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la Regione Toscana, con delibera di Giunta n. 723 del 22 settembre 2008 con la quale «considerata l'esigenza di fornire all'Assessore alla tutela dell'ambiente ed all'energia un supporto costante e qualificato all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico nella materia del rispetto degli obiettivi comunitari e regionali su Kyoto» ha stabilito che «l'Assessore intende avvalersi dell'apporto della Onlus *Associazione Kyoto Club*» e che, per tale apporto, ha «ritenuto congruo, in relazione alla tipologia della prestazione da svolgere ed alla durata temporale dell'incarico, che il compenso spettante alla Fondazione incaricata della consulenza sia stabilito in Euro 50.000,00 onnicomprensivo» da erogarsi in tre mesi;

il «Kyoto Club» è un'associazione *no profit* costituita da imprese, enti, associazioni e amministrazioni locali, impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra assunti con il Protocollo di Kyoto, il cui Vicepresidente risulta essere il Ministro «ombra» dell'ambiente ed esponente del Partito democratico;

considerato che:

la Regione Toscana aveva peraltro già istituito un proprio osservatorio su Kyoto al fine di realizzare l'obiettivo della riduzione del 20 per cento delle emissioni in Toscana di gas serra entro il 2020, la cui *mission* va pertanto a sovrapporsi a quella affidata con il suddetto incarico all'associazione «Kyoto club»;

la delibera in oggetto adottata dalla Giunta regionale della Toscana confligge sostanzialmente con quanto espresso all'art. 46 «Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione», comma 1 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», secondo i quali: «(...) per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità» solo ammesso che l'amministrazione abbia «preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno» e che «La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale»;

ricordato che l'Assessore regionale toscano alla tutela dell'ambiente ed all'energia, dottoressa Annarita Brammerini, è un'autorevole esponente del Partito democratico ed afferisce, sotto il profilo tematico, al coordinamento politico del Ministero ombra' del Partito democratico,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, non ritengano:

nel rispetto delle prerogative e dell'indipendenza dell'ente Regione Toscana, di dover intervenire al fine di verificare se la delibera in oggetto, sia per la sostanza che per il destinatario del provvedimento, non rappresenti una violazione del principio di trasparenza ed imparzialità in merito agli incarichi professionali ed alle consulenze esterne conferite dalla pubblica amministrazione;

alla luce della preesistente struttura dell'osservatorio su Kyoto appositamente realizzata dalla Regione Toscana al fine di sviluppare le medesime tematiche oggetto della consulenza affidata all'Onlus «Kyoto club» – ed in riferimento alle recenti restrizioni introdotte sulla materia degli incarichi professionali esterni conferiti dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 di poter ravvisare gli estremi di un danno erariale nei confronti della pubblica amministrazione.

(4-00602)

(1° ottobre 2008)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto parlamentare di sindacato ispettivo e sulla base degli elementi forniti dalla Prefettura di Firenze, si rappresenta quanto segue.

Con delibera n. 723 in data 22 settembre 2008, la Giunta regionale Toscana ha conferito all'associazione *non profit* «Kyoto Club» un incarico di consulenza a supporto dell'Assessore alla tutela dell'ambiente e all'energia, per l'attuazione delle politiche regionali su Kyoto.

L'incarico è stato attribuito sulla base dei criteri stabiliti per il conferimento di incarichi di consulenza o prestazioni libero professionali e disciplinati dalla Giunta regionale con delibera n. 1010 del 26 settembre 2000.

Tale delibera ha dato attuazione all'art. 8 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, che prevede che «la Giunta Regionale, nell'ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione, finalizzata al finanziamento di consulenze o prestazioni libero professionali, delibera i relativi incarichi, su proposta nominativa degli amministratori interessati, in relazione alle funzioni ad essi attribuite».

Ad avviso della Regione, l'incarico conferito secondo la suddetta procedura ha natura fiduciaria e non rientra nell'ambito della materia disciplinata dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, con la quale, pertanto, non sarebbe confliggente. In sostanza non si tratterebbe di «incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa», bensì di consulenze a supporto delle attività del Presidente ed Assessori.

La Regione ha, poi, precisato che, a seguito di un mero errore materiale, l'incarico è stato compreso entro il 31 dicembre 2008. In realtà, come successivamente chiarito, l'incarico è da intendersi riferito alla durata di un anno e, pertanto, il compenso di 50.000 euro è annuale e non per un trimestre.

Per quanto concerne la segnalata sovrapposizione dei compiti dell'Osservatorio regionale con quelli affidati all'associazione «Kyoto Club», la Regione Toscana esprime il proprio avviso con le seguenti considerazioni.

L'Osservatorio regionale, sulla base di un accordo di collaborazione scientifica stipulato tra Regione e CNR-IBIMET fino all'anno 2010, aumenterà le proprie funzioni ponendo attenzione non soltanto sugli assorbimenti, ma anche sulle emissioni distinte per macro-aree. Nel contempo svilupperà le proprie attività nel settore della metodologia di misurazione dell'anidride carbonica, focalizzando il proprio lavoro soprattutto sulle metodologie di rilevazione e sulla diffusione delle conoscenze.

Compito del «Kyoto Club» è, invece, quello di supportare l'Assessore nell'impostazione generale del programma di attuazione delle politiche regionali su Kyoto.

In particolare la consulenza dovrebbe essere incentrata sull'esigenza di strutturare al meglio la programmazione regionale, che si pone come obiettivo la diminuzione di gas in atmosfera, favorendo:

- un raccordo operativo e collaborativo con esperienze similari sperimentate in Italia o all'estero;
- un supporto tecnico nella fase di misurazione delle azioni pubbliche o sostenute finanziariamente dagli enti pubblici, in termini di riduzione delle emissioni di ossido di carbonio;
- un supporto tecnico nell'individuazione degli strumenti rivolti ad ottimizzare i finanziamenti pubblici.

Il Ministro per i rapporti con le Regioni

FITTO

(16 dicembre 2008)

AMORUSO. – *Ai Ministri degli affari esteri e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

la fondazione De Nittis, che da decenni mantiene vivo il ricordo di Giuseppe De Nittis, lamenta il mancato inserimento del grande pittore barlettano, che pure vi è sepolto, nell'elenco ufficiale del celebre e storico Cimitero monumentale parigino di Père Lachaise;

nato a Barletta nel 1846, De Nittis fu il fondatore della «Scuola di Resina», importante corrente italiana sul tema del realismo e quindi, nel 1867, si trasferì a Parigi dove ebbe un enorme successo (arrivando ad esporre undici memorabili tele durante l'Esposizione Universale del 1878) fino alla morte avvenuta nel 1884 nella cittadina di Saint-Germain-en-Laye, presso Parigi, in seguito alla quale venne appunto sepolto,

a fianco di altri artisti di fama mondiale, all'interno del cimitero Père Lachaise;

dal 2004 la fondazione De Nittis si rivolge senza alcun esito alla direzione del Cimitero monumentale parigino per chiedere che venga posto rimedio a una omissione davvero inspiegabile nella sua ostinazione;

questa mancanza è ancor più grave perché tra meno di due anni, nel 2010, l'importante pinacoteca De Nittis di Barletta organizzerà nella prestigiosa cornice del Petit Palace di Parigi una grande mostra tutta dedicata all'illustre pittore che tanta influenza ebbe negli ambienti culturali della Francia dell'Ottocento,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali eventuali iniziative ritengano opportune, nell'ambito delle ricche e proficue relazioni culturali in corso tra Italia e Francia, per farsi portavoce presso il Governo francese della necessità di dare il giusto posto alla memoria del grande pittore De Nittis.

(4-00787)

(12 novembre 2008)

RISPOSTA. – L'Ambasciata d'Italia a Parigi ha ricevuto nelle scorse settimane la segnalazione, da parte del Presidente della «Fondazione De Nittis», signor Ruggiero Borgomastro, del mancato inserimento del nome del pittore Giuseppe De Nittis nell'elenco ufficiale del cimitero di «Père Lachaise» a Parigi ed ha incaricato il nostro Consolato generale a Parigi di effettuare accertamenti sul caso.

A seguito delle verifiche svolte dal Consolato generale, l'Ambasciata ha indirizzato una lettera al competente capo del Servizio dei cimiteri della città di Parigi, chiedendogli di porre rimedio all'omissione suddetta.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(17 dicembre 2008)

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, POLI BORTONE. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

l'articolo 35 della legge n. 157 dell'11 febbraio del 1992, tuttora vigente, recante norme a tutela della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria stabilisce che al termine dell'annata venatoria 1994/1995 si sarebbe dovuto procedere alla stesura della prima relazione sullo stato di attuazione della legge;

dopo ben 13 anni da quella scadenza e a 16 anni dall'emanazione della legge ciò non risulta ancora essere avvenuto. Nessuna seria relazione sullo stato di applicazione della legge è mai stata prodotta;

si tratta di una mancanza assolutamente determinante rispetto ad ogni pretesa di comprensione della norma, della sua effettiva applicazione,

del modo in cui essa ha potuto concretamente svolgere le funzioni prioritarie di conservazione della fauna selvatica e gestione del territorio;

considerato che ad oggi:

non si dispone di alcuna effettiva conoscenza del numero di capi di fauna selvatica che ogni anno sono abbattuti in Italia;

non si conosce lo stato di conservazione delle specie cacciabili e le eventuali minacce cui esse sono sottoposte;

non si dispone di un quadro chiaro sul fenomeno del bracconaggio, che pure risulta ancora molto diffuso in varie zone del Paese e del quale si ha notizia tramite le continue operazioni del Corpo forestale dello Stato;

non si conosce quali effetti abbia l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio, ad esempio sotto il profilo della dispersione di piombo nelle aree umide e non, questione posta da una legge nazionale, la n. 66 del 2006, e dall'Accordo internazionale AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement) di cui tale legge dispone la ratifica;

non ci sono informazioni sufficienti e organizzate sulle attività di conservazione della natura e gestione del territorio che la legge rimanda alle Regioni e che pure risultano decisive riguardo gli obiettivi che il legislatore ha posto;

numerose sono le contestazioni che la Commissione europea ha trasmesso all'Italia tramite il parere motivato alla procedura di infrazione n. 2006/2131, causata dal cattivo o incompleto recepimento di parti periferiche della direttiva 79/409/CEE;

a tali contestazioni, fatte salve alcune pur importanti eccezioni tra cui il decreto per la tutela delle Zone di protezione speciale, la Repubblica italiana non ha ancora risposto,

si chiede di sapere:

se si intenda dare urgente applicazione ed attuazione ad ogni procedura prevista o che si ritenga necessaria affinché si possa produrre, in tempi brevi e in modo esaustivo, la relazione sullo stato di applicazione della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, secondo quanto disposto dall'articolo 35 della stessa;

come il Governo intenda rispondere alle contestazioni espresse dalla Commissione europea, al fine di evitare che il contenzioso sfoci in una condanna della Repubblica italiana da parte della Corte di Giustizia europea.

(4-00671)

(15 ottobre 2008)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione nella quale si chiede di conoscere se non si intenda provvedere, in tempi brevi, a presentare al Parlamento la relazione sull'attuazione della legge venatoria n. 157 del 1992 prevista dall'art. 35 della legge stessa, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che il citato art. 35 prevede che al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le Regioni trasmettono a questo Ministero, nonché al Ministero dell'ambiente, una rela-

zione sull'attuazione della legge predetta. Sulla base di queste relazioni, questa amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della legge in questione.

Si precisa che, sulla base della lettura della disposizione citata, non si ravvede, a carico di questa amministrazione, alcun obbligo di relazionare in modo continuativo, ma detto obbligo è stato assolto *una tantum* con la predisposizione e presentazione della relazione in questione, prevista al termine della annata venatoria 1994-1995, proprio quando, cioè, era pienamente attuata la nuova disciplina. Per quella data, infatti, un bilancio, sia pure provvisorio, era possibile, in modo che il Governo e il Parlamento fossero messi in grado di valutare i risultati dell'applicazione della legge.

In realtà, i termini di attuazione della legge n. 157 del 1992 sono slittati in avanti con diversi decreti-legge, fino ad essere fissati definitivamente al luglio del 1997 dall'art. 11-*bis* della legge n. 649 del 1996. Da quel momento, sono stati richiesti, e più volte sollecitati, alle Regioni e Province, gli elementi informativi necessari, cosa di difficile attuazione che ha comportato ritardi inevitabili nella presentazione della relazione. Comunque, la relazione in parola è stata trasmessa ai Presidenti della Camera e del Senato.

Negli anni successivi, poi, alcuni parlamentari, impegnati, in sede di Comitato ristretto, nell'esame di alcune iniziative legislative per la modifica della legge n. 157 del 1992, hanno richiesto, in data febbraio 2004, al Presidente della XIII Commissione Agricoltura della Camera di attivarsi per sollecitare l'acquisizione di una relazione aggiornata, indispensabile, a loro avviso, per il proseguimento dei lavori della Commissione stessa. A seguito di ciò, questa amministrazione, a sua volta, ha chiesto alle amministrazioni locali elementi di conoscenza sugli ultimi cinque anni (a partire dal 1997) di attuazione della legge n. 157 del 1992.

Raccolti gli elementi dalle Regioni e Province, aventi competenza primaria in materia a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, è stata prodotta una relazione aggiornata al 2004, trasmessa al Presidente della Commissione Agricoltura della Camera e successivamente integrata con ulteriore documentazione trasmessa dalle amministrazioni regionali e inviata ai Presidenti della Camera e del Senato con nota del luglio 2004.

Inoltre, questa amministrazione si è già attivata per richiedere alle Regioni e Province autonome, competenti in materia, gli elementi di conoscenza degli ultimi cinque anni a partire dal 2004, con particolare riguardo allo stato di recepimento delle direttive comunitarie, al rapporto caccia-territorio, al funzionamento degli ambiti territoriali di caccia, al rimborso dei danni causati da fauna selvatica, eccetera.

Terminato l'*iter* di raccolta dei dati regionali, si potrà corrispondere in maniera seria alla richiesta avanzata dagli interroganti e fornire una relazione aggiornata sullo stato di attuazione della legge nazionale n. 157 del 1992.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ZAIA

(19 dicembre 2008)
